

TICINO  CLING

STATUTI

Art. 1) Nome e Sede

Sotto la denominazione di TICINO CYCLING è costituita ai sensi degli Articoli 60 e seg. del CCS una Federazione ciclistica che raggruppa le società ciclistiche ticinesi affiliate alla Federazione ciclistica svizzera (SWISS CYCLING);

TICINO CYCLING è un'associazione apolitica e aconfessionale;

La sede della TICINO CYCLING si trova presso il domicilio del Presidente del comitato cantonale in carica;

TICINO CYCLING è affiliata alla Federazione Ciclistica Svizzera (SWISS CYCLING).

Art. 2) Scopo

Lo scopo di TICINO CYCLING è:

Rappresentare e tutelare gli interessi di tutte le discipline del ciclismo a qualsiasi livello, nel Cantone Ticino. Incoraggiare, favorire e promuovere tutte le discipline del ciclismo nel Cantone Ticino, con particolare riferimento ai giovani. Emanare le direttive che riguardano l'organizzazione tecnica e sportiva delle gare sul territorio del Cantone nel rispetto degli statuti e dei regolamenti di Swiss Cycling. Favorire e rafforzare i rapporti d'intesa e di etica sportiva fra tutte le società affiliate a Swiss Cycling, con le autorità e la stampa. Svolgere i mandati che le vengono affidati da Swiss Cycling e quelli che le vengono affidati dalle società, preventivamente accolti dal Comitato cantonale. Vegliare sulla pratica leale dello sport in generale e nello specifico del ciclismo. Rifiutare categoricamente ogni ricorso a sostanze e processi dannosi alla salute. Rappresentare e tutela gli interessi delle società affiliate anche verso gli organismi regionali limitrofi. Favorire l'occupazione del tempo libero attraverso il ciclismo turistico e ricreativo.

Ticino Cycling si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. Così come i suoi organi e i suoi membri, si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. A tal fine, Ticino Cycling e i suoi membri diretti e indiretti riconoscono e rispettano la Carta etica, lo statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic e gli altri documenti esplicativi. La federazione sportiva diffonde questi principi all'interno della propria sfera di attività.

Ticino Cycling protegge l'integrità, la sicurezza e la lealtà nelle gare da qualsiasi forma di manipolazione e/o attività di corruzione.

Art. 3) Obblighi dei soci

I membri della federazione sono obbligati ad astenersi da qualsiasi forma di influenza sleale e di manipolazione delle gare sportive, in particolare, a rispettare le norme corrispondenti della federazione nazionale e la federazione internazionale e lo statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

Per il resto, i soci si impegnano ad applicare le disposizioni della federazione internazionale e dello statuto in materia di etica per lo sport svizzero.

Art. 4) Ammissioni – Dimissioni – Esclusioni

Possono essere membri di TICINO CYCLING le Società ticinesi, ufficialmente costituite, che svolgono attività in ambito ciclistico nelle categorie sportive contemplate da Swiss Cycling e cicloturistico.

L'ammissione delle società ciclistiche è di competenza dell'Assemblea generale di TICINO CYCLING. L'assemblea può delegare l'ammissione e l'esclusione dei membri al Comitato Cantonale.

Alla domanda di ammissione la Società che ne fa richiesta deve allegare copia degli statuti societari approvati, l'elenco degli organi direttivi, dei soci attivi e la conferma dell'affiliazione a Swiss Cycling.

L'affiliazione di un membro a TICINO CYCLING cessa con il suo scioglimento, la sua dimissione o la sua esclusione.

La dimissione può essere presentata in forma scritta al Comitato cantonale per la fine dell'anno civile.

Una società può essere esclusa per decisione dell'Assemblea generale per motivi gravi, segnatamente se non rispetta i presenti statuti, se non paga le quote di affiliazione o se pregiudica gli interessi di TICINO CYCLING.

Art. 5) Organizzazione

Gli organi di TICINO CYCLING sono:

- a) L'Assemblea generale dei delegati (**AG**);
- b) Il Comitato Cantonale (**CC**);
- c) La Commissione sportiva (**CS**);
- d) La Giuria Cantonale (**GC**);
- e) l'Organo di revisione (**OR**).

Art. 6) Assemblea generale dei delegati (AG)

L'assemblea generale dei delegati è l'organo superiore di TICINO CYCLING.

Si pronuncia su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su tutto quanto non ha delegato statutariamente o mediante delibera particolare ad altri organi.

L'Assemblea generale è diretta dal Presidente del giorno e delibera sui punti all'ordine del giorno. Il verbale dell'AG deve essere inviato a tutte le società affiliate.

L'AG è composta da cinque rappresentanti per ogni società ciclistica ticinese affiliata, che hanno diritto di voto deliberativo.

L'AG è valida se al momento dell'assemblea sono rappresentate, anche solo parzialmente, la metà più una delle società affiliate e la presenza di 1/5 dei delegati.

Salvo diversa disposizione statutaria, le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

A parità di voti decide il Presidente dell'AG.

Ai lavori assembleari assistono i membri del CC e della CS, senza diritto di voto. Possono inoltre assistere tutti i soci delle società affiliate a TICINO CYCLING, gli invitati dal CC e i rappresentanti della stampa.

Le nomine statutarie esigono la maggioranza assoluta al primo scrutinio, mentre al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa dei delegati presenti in sala. Per la revisione degli statuti, lo scioglimento di TICINO CYCLING, la nomina di soci onorari, l'affiliazione e l'esclusione di una società è richiesta la maggioranza relativa dei delegati presenti in sala al momento della votazione.

Proposte assembleari possono essere presentate dal CC, dalla CS e da ogni società affiliata, mediante istanza scritta e motivata, inviata al Presidente di TICINO CYCLING almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 7) Convocazione

L'AG è convocata ordinariamente ogni anno durante la stagione invernale, con preavviso di almeno trenta giorni, e straordinariamente su richiesta del CC o di tre società ciclistiche ticinesi.

Art. 8) Competenze dell'assemblea sociale

L'assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) l'approvazione e la revisione, parziale o totale, degli statuti;
- b) l'esame e l'approvazione dei rapporti stagionali;
- c) l'approvazione della gestione finanziaria;
- d) le nomine statutarie;
- e) la delibera sulle proposte assembleari;
- f) la nomina dei membri onorari;
- g) la fissazione della quota annuale di affiliazione;
- h) l'affiliazione o l'esclusione di una società;
- i) lo scioglimento di TICINO CYCLING;
- j) la scelta delle modalità di voto.

Art. 9) Comitato Cantonale (CC)

Il CC è l'organo esecutivo di TICINO CYCLING;

Il CC è composto da cinque a nove (5/9) membri:

- il Presidente
- un vicepresidente
- il segretario, il cassiere (le due cariche possono essere congiunte),
- da due/sei (2/6) membri ai quali verranno assegnati i diversi incarichi atti al funzionamento di TICINO CYCLING.
- Una rappresentante e/o un rappresentante delle atlete e degli atleti.
- eventualmente un/-a rappresentante degli/delle allenatori/-trici

I membri del CC sono eletti dall'AG.

La rappresentante e/o il rappresentante degli/delle atleti/-e viene proposto dalle società affiliate (membri) e devono essere confermati dall'assemblea generale.

Qualora lo ritenesse necessario il CC potrà nominare il Direttore Sportivo, che ricoprirà anche la carica di Presidente della Commissione sportiva;

Nel comitato cantonale i membri eletti e votanti dovrebbero includere almeno il 40% di rappresentanza maschile e il 40% di rappresentanza femminile.

I membri del CC rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili ogni tre anni.

La durata massima del mandato sarà di 12 anni, per il mandato di presidente 16 anni.

I periodi di carica interrotti non vengono presi in considerazione.

Il Presidente del CC è Presidente di TICINO CYCLING e la rappresenta ufficialmente;

Il CC si riunisce almeno tre volte all'anno, una delle quali con i Presidenti o un delegato di tutte le società affiliate. Le decisioni del CC sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide il Presidente.

Art. 10) Competenze del comitato Cantonale

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) la stesura e l'approvazione dei regolamenti di applicazione;
- b) l'approvazione dei calendari ciclistici cantonali proposti dalla CT;
- c) l'organizzazione del Campionato ticinese, e/o di altre manifestazioni o gare;
- d) l'esecuzione delle decisioni dell'AG;
- e) la mediazione nelle vertenze tra le società affiliate;
- f) la discussione e la decisione sui problemi di interesse generale;
- g) la rappresentanza di TICINO CYCLING verso l'esterno, in particolare nei confronti delle Autorità cantonali e comunali e della Polizia cantonale;
- h) la delega di incarichi alla CS o ad apposite commissioni speciali.

Il CC dispone inoltre di ogni competenza decisionale in seno a TICINO CYCLING, che non sia stata esplicitamente attribuita ad un altro organo.

Art. 11) Conflitti di interesse e accettazione di doni

I membri di comitato adempiono ai loro obblighi in modo professionale, con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse della federazione.

I membri di comitato devono informare immediatamente per iscritto [il/la segretario/-a generale o altra funzione] di tutte le altre funzioni a tempo pieno e a tempo parziale che ricoprono al momento della loro elezione e di qualsiasi modifica di tali posizioni durante il loro periodo di carica. [Il/La segretario/-a generale o altra funzione] tiene un registro pubblicamente accessibile.

In caso di conflitto di interessi, è necessario informare il/la presidente. La persona interessata si astiene dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

Se un membro del comitato dell'associazione si trova in una situazione di conflitto di interessi, regolare o permanente, che lo rende incapace di adempiere adeguatamente ai propri obblighi, deve essere invitato a dimettersi.

Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua vicepresidente.

Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

Accettazione di doni

I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nella federazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

Art. 12) Commissione sportiva (CS)

A dipendenza dell'attività e/o necessità il CC può costituire una Commissione Sportiva i cui compiti sono:

- l'organizzazione di selezioni cantonali;
- l'esecuzione dei mandati conferiti dal CC.

La commissione è composta come segue:

- Una rappresentante e/o un rappresentante delle atlete e degli atleti.
- [eventualmente un/-a rappresentante degli/delle allenatori/-trici]

La rappresentante e/o il rappresentante degli/delle atleti/-e viene proposto dalle società affiliate (membri) e deve essere confermato dall'assemblea generale.

Art. 13) Giuria Cantonale (GC)

Fanno parte della Giuria Cantonale (GC) i giurati regolarmente formati ed abilitati i cui compiti e/o attività sono stabiliti dall'apposito Regolamento (1978).

Scopi della Giuria sono:

- far rispettare i regolamenti di gara, cantonali e nazionali;
- giudicare le infrazioni e prendere i dovuti provvedimenti;
- ricevere e deliberare sui reclami.

Al suo interno designa un organo direttivo costituito da 3 (tre) membri che dovrà riferire al CC del proprio operato e di tutto quanto occorre allo svolgimento del proprio compito.

In occasione dell'AG presenterà un suo rapporto sull'attività svolta.

Art. 14) Organo di revisione (OR)

L'assemblea generale elegge due verificatori/-trici dei conti (come organo di revisione) con un mandato di due anni. È ammessa la rielezione.

L'assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.

L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

Art. 15) Le Finanze

Verso i terzi è garante solo il patrimonio di TICINO CYCLING, esclusa ogni responsabilità personale dei singoli.

Le finanze di TICINO CYCLING sono alimentate dalle quote annuali delle società affiliate, nonché dalle sovvenzioni, dai sussidi cantonali, dalle donazioni o da contributi elargiti da terzi.

Le entrate sono destinate alla copertura delle spese di ordinaria amministrazione e di quelle decise dall'AG.

L'amministrazione e la registrazione del patrimonio sono tenute dal cassiere che deve renderne conto al CC ogni qualvolta quest'ultimo lo richiede.

Art. 16) Esercizio contabile

L'esercizio contabile ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17) Scioglimento

Lo scioglimento di TICINO CYCLING, come pure la revisione, parziale o totale, degli statuti, può essere chiesta a SWISS CYCLING dal CC o da una società affiliata per iscritto e con preavviso di tre mesi.

Art. 18) Comunicazioni

Le comunicazioni dell'associazione ai soci si effettuano per iscritto o per email.

Art. 19) Competenza della SSI (Swiss Sport Integrity), del Tribunale dello sport e del TAS (Tribunale Arbitrale dello sport)

1) Indagini sulle violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e potranno essere sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica.

2) Valutazione delle violazioni dello statuto sul doping

Il Tribunale dello sport svizzero è la prima istanza competente per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello statuto sul doping. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale. Le decisioni in materia di doping del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate, con esclusione dei tribunali statali, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata.

3) Valutazione delle violazioni dello statuto in materia di etica

Il Tribunale dello sport svizzero è l'unica istanza competente, con esclusione dei tribunali statali, per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello statuto in materia di etica. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale.

Resta ferma la competenza di Swiss Sport Integrity di imporre misure e sanzioni nei casi definiti dallo statuto in materia di etica.

Art. 20) Entrata in vigore

I presenti statuti, che sostituiscono quelli del 12.2.1977, 3.2.2001, 14.02.2009 18.09.2020 e del 10.04.2024 sono approvati il 13.12.2025 entrano in vigore immediatamente e saranno sottoposti a SWISS CYCLING per la ratifica ufficiale.

